
SCHEMA DI CONTRATTO

PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DELL'EX "PUNTO INFORMATIVO" PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Vialfrè (TO), presso il palazzo comunale si sono riuniti:

_____, nato a _____ () il _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale di Vicolo Don Vercellis, 2, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI VIALFRE', Codice Fiscale 84003850017, che rappresenta nella sua qualità di _____;

E

_____, nato a _____ (), il _____ e residente in _____, agente non in proprio ma nella qualità di Legale Rappresentante della ditta _____, con sede in _____, Codice Fiscale _____, regolarmente iscritta al n. _____ del Registro Imprese di _____, di seguito denominato "Concessionario";

PREMESSO CHE:

- la concessione ha per oggetto l'uso dei locali dell'"ex Punto Informativo", posto in Vialfrè, in via per Agliè snc., di proprietà comunale;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, sonostati approvati gli indirizzi per l'affidamento in concessione in uso a soggetto idoneo migliore offerente dei locali comunali dell'"ex Punto Informativo";
- con Determinazione n. _____ del _____, sono stati approvati l'avviso pubblico e i relativi allegati;
- la procedura ad evidenza pubblica, da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata pubblicizzata con apposito avviso, agli atti con prot. n. _____ del _____;
- con determinazione n. _____ del _____, si è disposta l'aggiudicazione nei confronti della ditta _____ e la stipula del presente atto;
- è stata effettuata regolarmente con esito positivo l'attività istruttoria relativa alla conferma del possesso dei requisiti di legge in capo all'aggiudicatario, al fine della capacità a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;

TUTTO CIO' PREMESSO,

I predetti comparenti, convengono e stipulano quanto segue.

Il Comune di Vialfrè (nel seguito indicato come “concedente”), tramite il responsabile del Settore Finanziario, a ciò autorizzato, affida in

CONCESSIONE AMMINISTRATIVA

alla ditta “_____” (nel seguito indicata come “concessionario”), tramite il Legale Rappresentante, sig. _____, a ciò autorizzato e come sopra costituito, che

ACCETTA

l’uso dei locali dell’“ex Punto Informativo”, posto in Vialfrè, in via per Agliè snc., di proprietà comunale, ai patti e condizioni di seguito indicati.

ART. 1 - PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto di concessione e concorrono a determinarne il contenuto, i seguenti documenti:

- l’Avviso pubblico, di seguito per brevità “Avviso”;
- l’Offerta Tecnica, ossia il Progetto gestionale dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e lo schema di allestimento interno ed esterno, presentata dal Concessionario in sede di partecipazione;
- l’Offerta economica, presentata dal Concessionario in sede di partecipazione.

I documenti sopra elencati, anche se non tutti materialmente allegati al presente contratto, sono pienamente conosciuti dalle parti e conservati presso il Servizio Finanziario del Comune di Vialfrè.

ART. 2 - OGGETTO

Oggetto della presente concessione è l’uso dei locali comunali dell’“ex Punto Informativo” (posto in Vialfrè, in via per Agliè snc), destinati all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e l’area giochi adiacente.

I locali sono distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Vialfrè al foglio 10, particella 630, con la seguente consistenza: 40 mq circa con annesso terrazzo di mq. 8 circa al piano terreno; mq. 10 circa nello scantinato; servizio igienico di mq. 6 circa nel cortile esterno asservito da solare termico, come meglio evidenziato nella planimetria (Allegato B).

I locali vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Il concessionario dovrà operare sulla base di un programma di gestione concordato con il concedente; la gestione della struttura non potrà essere effettuata se non per scopi per i quali la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Concedente.

Il concedente si riserva di concordare con il concessionario, in deroga alla presente convenzione, l’utilizzo della struttura per finalità di primario interesse per l’Amministrazione comunale, in particolare per iniziative che coinvolgono le scuole dell’Infanzia e Primaria di Vialfrè, oltre che iniziative collegate ad altri eventi di carattere straordinario di interesse del Comune.

Il concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare gli edifici e gli impianti in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia. Il concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza e d’igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell’impianto in oggetto.

ART. 3 - DURATA

La concessione avrà durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di consegna dei locali, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata, qualora ciò sia ritenuto opportuno dall’amministrazione comunale e tale facoltà sia consentita dalle norme a quel momento vigenti.

Il Concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente, per gravi e giustificati motivi, dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

Il Comune si riserva la facoltà di prorogare temporaneamente il rapporto contrattuale al termine della concessione per il tempo necessario all'espletamento della nuova procedura.

ART. 4 - CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione corrisponderà all'importo offerto dall'aggiudicatario, in aumento rispetto al canone annuo posto a base d'asta, pari a € 1.800,00 Il pagamento del canone dovrà avvenire in rate mensili anticipate, da versarsi entro il quinto giorno del mese di riferimento sul conto corrente di tesoreria comunale.

Il Concessionario non potrà far valere alcuna eccezione od azione se non dopo avere eseguito il pagamento delle rate scadute.

Oltre al canone di concessione rimangono a carico del concessionario, le spese per luce, acqua, gas e riscaldamento.

In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi moratori sui ritardi nelle transazioni commerciali, come previsto dalle vigenti norme.

ART. 5 - CONSEGNA DEI LOCALI

I locali saranno consegnati in data odierna, con apposito verbale di consegna e immissione in possesso sottoscritto dalle parti, nel quale sarà descritto lo stato dei locali.

ART. 6 - UTILIZZO DEI LOCALI

Il Concessionario dichiara di aver esaminato i locali, di accettarli così come si trovano nel loro stato attuale e di ritenerli idonei al proprio uso ed esenti da difetti palesi che possono influire sulla salute di chi vi opera.

Il Concessionario dovrà servirsi dei locali esclusivamente per gli usi previsti dal presente atto di concessione, ad uso vendita e somministrazione di alimenti e bevande, svolgimento attività ludico ricreative e di socializzazione.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga a conservare i locali con la diligenza del buon padre di famiglia.

Il Concessionario ha a proprio carico il pagamento del canone di cui all'art. 4, la costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 9, la stipula delle polizze assicurative di cui all'art. 10, le manutenzioni ordinarie, le spese per le utenze, le spese di pulizia e vigilanza.

Il Concessionario deve attivarsi per avviare l'attività nel più breve tempo possibile, secondo quanto prescritto nell'Avviso all'art. 16 ed entro i termini ivi previsti. Sono a suo carico tutti gli adempimenti e gli oneri per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e permessi.

L'attività dovrà svolgersi secondo il progetto presentato in sede di partecipazione e nel rispetto della normativa vigenti, del decoro, della civile convivenza e della quiete pubblica. I locali nonché le aree esterne in concessione temporanea devono essere mantenuti decorosi e puliti.

Sono altresì oneri e obblighi del Concessionario quelli indicati agli artt. 6, 7, 8 e 16 dell'Avviso.

Il Concessionario deve adempiere alle seguenti norme comportamentali e agli oneri:

FABBRICATO:

- Controllo e manutenzione ordinaria: infissi e accessori interni ed esterni, finiture interne (intonaci, pavimenti, rivestimenti ecc.), controsoffitti, coloriture, scarichi e fognature;
- Pulizia spazi e locali in concessione e spazi comuni concordati;
- Operazioni di disinfezione/disinfestazione dei locali: da effettuare al bisogno e nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, attraverso ditte specializzate nel ramo.

IMPIANTI:

- Controllo e manutenzione ordinaria impianti in genere, impianto elettrico (con particolare

riferimento ai quadri elettrici, condutture, interruttori ecc.), impianto idrosanitario e accessori, luci di emergenza;

- Gestione e manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento/raffrescamento.

EMERGENZE:

- Il Concessionario deve concordare con l'Ufficio Tecnico Comunale modalità efficaci (ad esempio, reperibilità) per consentire in ogni momento agli incaricati del Comune l'accesso ai propri locali e spazi, in caso di emergenza.

NOTE GENERALI:

- Eseguire sorveglianza e segnalare tempestivamente al Servizio Tecnico del Comune la necessità di manutenzioni straordinarie;

- Qualora fosse necessario dover eseguire opere di manutenzione straordinaria, per inottemperanza di controllo e manutenzione ordinaria non effettuati, i danni e le spese sostenute dal Comune, saranno imputati al Concessionario;

- Qualsiasi modifica sulle strutture o sulle finiture ed impianti, va richiesto per iscritto e preventivamente autorizzato dal Comune. Gli interventi richiesti dovranno essere comunque di tipo reversibile;

- Garantire la reperibilità in caso di emergenza.

Le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune, a meno che non dipendano da cause imputabili a cattivo uso o scarsa sorveglianza da parte del Concessionario; in tal caso, le stesse potranno essere poste, in tutto o in parte, a carico dell'inadempiente, nella misura stabilita dai tecnici comunali. È a carico del Concessionario l'obbligo di segnalare tempestivamente al Servizio Tecnico del Comune le necessità di manutenzioni straordinarie.

Al concessionario, con la firma della convenzione, compete l'onere di gestire e mantenere in costante efficienza tutte le attrezzature e la responsabilità, sotto tutti gli aspetti di legge, della conduzione del servizio. In dipendenza di quanto sopra, a partire dal momento della consegna dei locali e strutture, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso di tutte le strutture e relativi accessori e pertinenze graverà sul concessionario, che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni e riserve, intendendosi delegata dal concedente nell'esercizio di tutti i diritti ed obblighi che comporterebbero al concedente stesso nella gestione.

La gestione della struttura dovrà essere svolta dal concessionario con propri capitali e propria struttura tecnico operativa e comporterà quindi in specifico l'assunzione dei seguenti oneri:

- a) manutenzione ordinaria della struttura e delle relative attrezzature, nel rispetto delle normative vigenti;
- b) custodia con presenza di propri addetti durante l'orario di apertura dei locali;
- c) pulizia dei locali e delle aree esterne di pertinenza, parco giochi incluso, ad esclusione del taglio erba, manutenzione aiuole, manutenzione attrezzature parco giochi;
- d) dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme per la gestione dell'impianto in oggetto e dei servizi annessi;
- f) a dotarsi del materiale di pronto soccorso e di prima rianimazione a norma di legge.

Il concessionario designerà e comunicherà al concedente il responsabile dell'impianto e delle attrezzature (fisse e mobili) di proprietà del concedente. Le variazioni delle cariche sociali del concessionario debbono essere tempestivamente comunicate al concedente. L'intero impianto, al termine della gestione, dovrà essere riconsegnato al concedente in buono stato. Eventuali danni non derivanti dal normale deterioramento saranno posti a carico del concessionario. Il concedente si riserva di effettuare controlli attraverso i propri uffici, sullo stato d'uso e di gestione dell'impianto e qualora vengano rilevate situazioni di incuria nonché mancanza di funzionalità gestionale, il concessionario verrà invitato ad ottemperare a quanto richiesto formalmente dal concedente, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento. In caso di inottemperanza a quanto sopra, il conducente revocherà il diritto di gestione oggetto della presente convenzione, senza che nulla sia dovuto a titolo di indennizzo al

concessionario.

ART. 8 – DIVIETI

È vietata qualsiasi modifica ai locali, alle finiture e agli impianti, senza il preventivo assenso scritto del Comune.

È vietata la cessione a terzi della concessione o la sub-concessione, seppure in via temporanea, o parziale, ed è vietato adibire il locale ad altro uso, senza il preventivo consenso scritto del Comune.

Il Concessionario è tenuto a comunicare preventivamente al Comune, Servizio Finanziario, eventuali modifiche della compagine sociale. In particolare, la cessione di azienda e gli atti trasformazione, fusione e scissione non hanno effetto fino a che il Concessionario non abbia provveduto a comunicarle al concedente e non abbia documentato il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 9 dell'Avviso. Ferme restando le previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, nei 60 giorni successivi il Comune potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto di concessione, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non sussistano i requisiti previsti.

ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia del perfetto adempimento degli oneri e degli obblighi derivanti dalla presente concessione e di restituzione della cosa in condizioni di integrità, salvo il normale deperimento d'uso, il Concessionario ha presentato garanzia definitiva, costituita da deposito cauzionale / fideiussione, rilasciata da ____ il __n.____ dell'importo di € ____) pari a tre dodicesimi del canone annuo di concessione offerto in sede di gara.

La fideiussione potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività, senza eccezione alcuna, compreso l'eventuale mancato pagamento del premio, entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune. La fideiussione deve indicare chiaramente che l'impegno dell'obbligo s'intenderà decaduto solo nel caso in cui, trascorsi 6 mesi dalla scadenza della concessione, non sia pervenuta al fideiussore alcuna richiesta di pagamento.

Nel caso di riscontrata inadempienza, le penali, i risarcimenti dei danni arrecati o il pagamento del canone, saranno incamerati dal deposito cauzionale / richiesti direttamente all'ente fideiussore che non potrà opporre alcun rifiuto, fino alla concorrenza dell'importo cauzionale. In tale evenienza e fermo restando che il Comune si riserva di adire le vie legali per eventuali maggiori danni, il Concessionario si impegna a reintegrare la garanzia definitiva nell'importo originario entro il termine di 30 giorni, pena la risoluzione immediata ed automatica del contratto di concessione.

ART. 10 - RESPONSABILITA' PER DANNI E COPERTURA ASSICURATIVA

Il Concessionario è costituito custode dei beni oggetto della concessione e si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura – sia alle persone, sia alle cose – che dovessero derivare a terzi in conseguenza di fatti, azioni od omissioni, attribuibile direttamente o indirettamente al Concessionario stesso o a persone delle quali questi sia tenuto a rispondere ai sensi di legge, mallevando al riguardo il Comune e i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori, da qualsiasi richiesta o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti degli anzidetti soggetti, in relazione sia alla conduzione dell'immobile oggetto di concessione, sia all'esercizio dell'attività svolta nel medesimo dal Concessionario e/o da qualsiasi soggetto che agisca per conto o disposizione del Concessionario stesso.

Il Concessionario è pertanto tenuto a stipulare e comprovare di avere in corso di validità:

A) un contratto assicurativo della **Responsabilità Civile** per la copertura di eventuali danni, alle cose e/o alle persone, cagionati a terzi (RCT) nonché per danni alla persona sofferti dai prestatori d'opera (RCO), e riconducibili alla conduzione dell'immobile concesso in uso ovvero derivanti dall'esercizio del complesso delle attività svolte nell'ambito del medesimo, senza eccezioni. La polizza RCT/O deve recare le seguenti condizioni minime:

- Massimale unico di garanzia non inferiore a **euro 1.000.000,00 per sinistro**;
 - Rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune e dei rispettivi amministratori, dipendenti e collaboratori;
 - Estensione del novero dei terzi: a titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e in genere alle persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività oggetto dell'assicurazione; a professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti; a stagisti, tirocinanti e partecipanti ad attività di formazione in genere;
 - Estensione dell'assicurazione alla R.C. derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene utilizzato per l'espletamento dell'attività;
 - Estensione alla R.C. per tutti i danni derivanti da fatti od omissioni delle persone, dipendenti e non, della cui opera il Concessionario si avvalga per l'esercizio dell'attività;
 - Estensione alla R.C. per danni derivanti da produzione e smercio di cibi e bevande;
 - Estensione alla R.C. per danni alle cose di terzi in consegna e custodia;
 - Estensione alla R.C. per danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o di persone delle quali lo stesso debba rispondere ovvero dagli stessi detenute;
- B) un contratto assicurativo **Incendio e rischi complementari**, a copertura dei danni all'immobile e agli altri beni eventualmente oggetto di concessione, riconducibili a fatto o causa del Concessionario o di persone delle quali lo stesso debba rispondere.

Il Concessionario dovrà comprovare l'avvenuta stipula delle prescritte assicurazioni, producendo copia dei relativi contratti all'Ufficio richiedente del Comune - entro i termini da questo indicati e in ogni caso prima della firma del contratto. Resta inteso che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata della concessione e sue eventuali proroghe. Al fine di comprovare la validità delle coperture assicurative senza soluzione di continuità, il Concessionario si obbliga altresì a produrre copia dei documenti quietanzati attestanti l'avvenuto rinnovo delle prescritte assicurazioni ad ogni loro scadenza.

Costituirà onere a carico del Concessionario il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili o indennizzabili in relazione all'eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie nei contratti assicurativi stipulati, ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera in alcun modo il Concessionario dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

Il Comune non potrà essere chiamato a rispondere di eventuali pregiudizi sofferti dal Concessionario per danni o perdite che riguardino i beni dallo stesso portati nei locali oggetto della concessione, fatta eccezione unicamente per il caso in cui tali danni siano riconducibili a responsabilità del Comune nella sua qualità di proprietario dell'immobile.

ART. 11 - VIGILANZA E CONTROLLI

Il Comune si riserva il diritto di accedere in qualsiasi momento ai locali in concessione, in orari di apertura dell'attività o previo appuntamento da concordarsi fra le parti, per verificare la corretta gestione ed utilizzo dell'immobile.

Ferme restando le competenze del Comune e degli altri enti preposti in materia di vigilanza, controllo e sanzioni stabilite dalle norme vigenti, il Comune concedente per quanto di rispettiva competenza - vigilerà sull'osservanza degli obblighi e degli oneri previsti a carico del Concessionario nella presente concessione.

Eventuali inadempienze riscontrate saranno contestate al Concessionario, tramite il Responsabile del Servizio Finanziario, e daranno luogo a diffida.

ART. 12 – PENALI

Il Comune, tramite il Responsabile del Servizio Finanziario, applicherà le penali nella misura di seguito indicata:

- € 20,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'inizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, rispetto al termine indicato all'art. 16 dell'Avviso;
- € 50,00 per ogni chiusura dell'attività nei giorni e negli orari di apertura, non concordata con il comune;
- € 50,00, salvo maggiori danni, per ogni altra violazione accertata agli obblighi o contravvenzione ai divieti previsti nel presente atto;
- € 200,00 nel caso in cui il concessionario incorra in sanzioni delle competenti autorità per la violazione di norme in materia di igiene pubblica o di pubblica sicurezza;
- la sospensione dell'attività fino a 5 giorni e/o l'applicazione di una penale di € 100,00 in caso di accertato disturbo alla quiete pubblica o in caso di problemi di ordine pubblico derivanti da scarsa vigilanza o incuria del Concessionario, a seconda della gravità del caso;
- una penale corrispondente all'importo della garanzia definitiva in caso di recesso del concessionario fuori dal caso previsto all'art. 3 comma 2, salvo maggiori danni;
- una penale pari alla quota pro die dell'ultimo canone annuo di concessione maggiorata di € 20,00, salvo maggiori danni, per ogni giorno di ritardata riconsegna dei locali al termine della concessione per qualunque motivo, fatto salvo che il ritardo non dipenda dal Comune.

Le penali saranno imputate direttamente sulla garanzia definitiva di cui all'art. 9.

Il Responsabile del Servizio Finanziario potrà stabilire di non applicare nessuna penalità qualora l'inadempimento, seppure accertato, non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d'immagine per il Comune, non abbia causato nessun disservizio, e si sia verificato per la prima volta.

ART. 13 - RISOLUZIONE E REVOCA DEL CONTRATTO

La concessione si risolve di diritto (artt. 1453-1469 del c.c.) e il Comune, a suo insindacabile giudizio, potrà procedere alla risoluzione del contratto con decadenza dalla concessione, nei casi di seguito indicati:

- a) Per mancato rispetto dei termini essenziali previsti dall'Avviso per l'apertura al pubblico dell'attività;
- b) Per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- c) Per gravi motivi di ordine pubblico;
- d) Grave inadempienza agli obblighi di cui agli artt. 6 e 7, o contravvenzione ai divieti di cui all'art. 8;
- e) Reiterate inadempienze per le quali è prevista l'applicazione di penali;
- f) Violazione grave e reiterata delle norme in materia di somministrazione di alimenti e bevande, norme igienico-sanitarie e di pubblica sicurezza
- g) Per il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti e atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" costituente una delle finalità della presente convenzione.

La concessione può essere revocata, inoltre, per inadempimento, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, in caso di:

- Mancato versamento del canone di concessione alle scadenze stabilite;
- Mancata integrazione della garanzia definitiva di cui all'art. 9;
- Mancata stipula o rinnovo delle polizze assicurative di cui all'art. 10;
- Esercizio d'attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente.
- Grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata che determinino rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso;
- Chiusura non autorizzata del complesso;

La concessione sarà immediatamente revocata qualora il Concessionario perda per qualsiasi motivo i requisiti soggettivi di partecipazione previsti dall'Avviso. In particolare, in caso di fallimento, ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale, il Comune si riserva la facoltà di consentire al curatore fallimentare il provvisorio proseguimento della concessione, sino alla nuova riaggiudicazione della stessa.

In tutti i suddetti casi di risoluzione e di revoca della concessione, il Comune tratterà a titolo di penale la garanzia definitiva di cui all'art. 9, salvo maggiori danni.

In qualsiasi momento il Comune potrà revocare la concessione, in modo temporaneo o definitivo, per motivi di pubblica utilità, salvo congruo preavviso.

ART. 14 - RICONSEGNA DEI LOCALI

Al termine della concessione, i locali dovranno essere riconsegnati al Comune, liberi da persone e vuoti da cose, nelle medesime condizioni risultanti dal verbale di consegna, salvi i lavori autorizzati e il normale deperimento d'uso.

Al momento della riconsegna sarà essere redatto tra le parti apposito verbale, da cui desumerelo stato di consistenza e conservazione, nonché gli elementi utili per stabilire gli eventuali danni arrecati ai beni comunali e il relativo ammontare da porre a carico del Concessionario.

Quando per una qualsiasi ragione dovesse avvenire la risoluzione della presente convenzione, si procederà come segue:

- a) gli impianti di proprietà del concedente saranno riconsegnati a questo in buono stato d'uso e di funzionamento;
- b) le attrezzature di gestione che per contro risulteranno di proprietà del concessionario, potranno essere devolute al concedente o rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, se non richieste dal concedente.

Alla scadenza della concessione le migliorie e le addizioni eseguite dal Concessionario resteranno acquisite al Comune di Vialfrè, senza obbligo di corrispettivo alcuno, in espressa deroga agli artt. 1592 e 1593 c.c., e salvo il diritto del Comune di pretendere il ripristino dei locali nello stato in cui sono stati consegnati qualora le addizioni e migliorie siano state effettuate senza autorizzazione. In caso di ritardata restituzione il concessionario sarà tenuto a corrispondere la penale prevista all'art. 12.

ART. 15 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto e nelle disposizioni contenute nell'Avviso e nell'Offerta tecnica presentata in sede di partecipazione, si fa riferimento alle norme regolanti i contratti pubblici, le concessioni in usodi immobili e le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 16 - ELEZIONE DEL DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti dal presente contratto, giudiziali ed extragiudiziali, le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

Per ogni eventuale controversia, derivante dal presente contratto, è competente il foro di Ivrea.

ART. 17 - TRATTAMENTO FISCALE E SPESE DELLA CONCESSIONE

I canoni relativi alla presente concessione non sono imponibili ai fini IVA.

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Concessionario.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Vialfrè procederà al trattamento dei dati personali nel pieno rispetto dellanormativa di cui al Regolamento U.E. 2016/679 in particolare delle disposizioni previste agli art. 13e 14 del Regolamento stesso, e per finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto. Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia.

Il Concessionario si obbliga a curare i soli trattamenti funzionali e pertinenti allo svolgimento delle prestazioni contrattuali, verificando la costante osservanza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al citato Regolamento U.E. 2016/679.

Il presente atto, viene letto e confermato tra le parti.

Per il COMUNE DI VIALFRE'

Per la DITTA CONCESSIONARIA (IL LEGALE RAPPRESENTANTE)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Concessionario dichiara di approvare specificatamente gli artt.: 2 - Oggetto, 3 - Durata, 4 - Canone di concessione, 6 - Utilizzo dei locali, 7 - Obblighi del Concessionario, 8 - Divieti, 9 - Garanzia definitiva, 10 - Responsabilità per danni e copertura assicurativa, 12 - Penali, 13 - Risoluzione e revoca del contatto, 14 - Riconsegna dei locali.

Per il COMUNE DI VIALFRE'

Per la DITTA CONCESSIONARIA (IL LEGALE RAPPRESENTANTE)
